

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2014, n. 201

Osservatorio regionale del commercio: Rinnovo convenzione con Unioncamere Puglia ai sensi dell'art. 2, R.R. 23/12/2004, n. 10: Approvazione schema.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente e confermata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, riferisce quanto segue:

L'Osservatorio regionale per il Commercio è stato istituito per la prima volta con la L.R. 24/1999 ai sensi del D. L.vo n. 114/98. Successivamente la L.R. 11/2003, all'articolo 21, ne ha confermato l'istituzione con le seguenti finalità:

- a. realizzare un sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione dei Comuni, per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese;
- b. valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore della riforma di settore;
- c. fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;
- d. valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;
- e. promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura dell'offerta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza e articolazione delle associazioni di categoria;
- f. diffondere l'informazione sui programmi comunitari e nazionali che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme consortili.

Con regolamento regionale n. 10/2004, attuativo della L.R. 11/2003, sono state stabilite le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del nuovo

Osservatorio regionale nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti.

A tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del citato regolamento, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 596 del 10/07/2012 si è provveduto a ricostituire l'Osservatorio per il triennio 2012 2015 e ad individuare, per il suo funzionamento, il capitolo 352060 "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il commercio".

L'articolo 2 del R.R. 10/2004 stabilisce che, per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio può avvalersi della struttura del Servizio regionale Attività Economiche e Consumatori ed anche di altri soggetti pubblici o privati mediante apposita convenzione.

Fin dalla sua prima istituzione le funzioni amministrative riferite alla costituzione e gestione dell'Osservatorio sono state svolte dall'Unioncamere Puglia istituzionalmente preposta al coordinamento dell'attività delle singole Camere con il fine di promuovere e realizzare iniziative per servizi comuni finalizzati allo sviluppo dell'economia locale.

In particolare con D.G.R. n. 540 del 28/03/2013 è stata approvata una Convenzione sottoscritta tra Regione e Unioncamere per le attività di segreteria, per la predisposizione di report e di studi economici e per assicurare anche il supporto strumentale e logistico per i lavori dell'Osservatorio.

Detta Convenzione, all'articolo 2, fissa la validità dell'atto fino al 31/12/2013 precisando che la stessa è rinnovabile.

Fino ad oggi Unioncamere ha avviato il coordinamento delle attività deliberate dall'Osservatorio, talune delle quali sono ancora in itinere. Le stesse necessitano di continuità e specificità tecnica per il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche in considerazione che presso Unioncamere è stata messa a disposizione una sede riservata alle attività dell'Osservatorio.

L'Unioncamere Puglia, in continuità con quanto svolto finora e al fine di garantire un efficiente funzionamento dell'organismo regionale, collaborerà in sinergia con la struttura regionale per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 3 del R.R. 10/2004 e precisamente:

1. predisporre un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra la Regione, i Comuni e le Camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;
2. collaborare per la definizione delle disposizioni e direttive per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema informativo regionale;
3. promuovere indagini, ricerche e attivare collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche relative al settore del commercio regionale;
4. svolgere attività di informazione socio-economica, destinate alle imprese commerciali, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie interessate;
5. predisporre, con cadenza annuale, un rapporto sullo stato della rete distributiva e sullo stato di attuazione degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale, anche ai fini dell'aggiornamento o della revisione della normativa regionale.

In ragione di quanto sopra e delle specificità tecniche necessarie, si propone, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del R.R. 10/2004, di avvalersi dell'Unione delle Camere di Commercio di Puglia - con sede in Bari, Corso Cavour n. 2, per lo svolgimento dei compiti previsti dal medesimo regolamento, rinnovando per l'anno 2014 lo schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 S.M.I.

Le spese derivanti dalla presente convenzione a copertura delle attività di segreteria di Unioncamere e delle attività dell'Osservatorio devono essere contenute nei limiti delle disponibilità del capitolo 352060 del Bilancio 2014: *"Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il commercio"* che ha una disponibilità di € 120.000,00 da impegnarsi con atto del Dirigente del Servizio regionale Attività Economiche e Consumatori.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente di Ufficio e del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto e fare propria la proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- di avvalersi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del R.R. 10/2004, dell'Unione delle Camere di Commercio di Puglia - con sede in Bari, Corso Cavour n. 2, per lo svolgimento dei compiti previsti dal medesimo regolamento;
- di approvare l'allegato schema di Convenzione, parte integrante della presente deliberazione e di autorizzare il dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori all'adozione degli atti consequenziali;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori alla sottoscrizione della medesima convenzione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

CONVENZIONE

L'anno duemila quattordici, il giorno..... del mese di in Bari

TRA

la Regione Puglia, cod. fis.: 80017210727 di seguito denominata " Regione", legalmente rappresentata da Pietro Trabace, in qualità di Dirigente del Servizio Regionale Attività Economiche e Consumatori, Area Politiche per lo Sviluppo, il lavoro e l'innovazione, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede dell'Assessorato allo Sviluppo Economico con sede in Bari, Corso Sonnino n. 177

E

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia, cod. fis.: 80000270720, di seguito denominata "Unione" in persona del Segretario Generale pro tempore, Angela Patrizia Partipilo, domiciliato per la carica in Bari, presso la sede di Unioncamere , Corso Cavour n. 2.

PREMESSO CHE:

l'"Unione", secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24, ha svolto i compiti e le funzioni amministrative per il funzionamento dell'Osservatorio Regionale del Commercio sin dalla data di insediamento dello stesso, curando l'attività di segreteria, la predisposizione di report e studi economici e, più in generale, assicurando il supporto strumentale e logistico ai lavori dello stesso;

l'art. 28 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 11, ha disposto l'abrogazione del suddetto articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24;

in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera f) della legge regionale 1 agosto 2003, n. 11, è stato emanato il regolamento regionale 23 dicembre 2004, n. 10, concernente le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio Regionale del Commercio;

l'art. 1, comma 6 del regolamento regionale n. 10/2004 attribuisce le funzioni di Segreteria dell'Osservatorio all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico;

l'art. 2, comma 2, del medesimo regolamento prevede espressamente la possibilità di stipulare apposita convenzione fra l'Osservatorio ed altri soggetti, pubblici o privati, cui affidare lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal medesimo regolamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

fra le parti così come sopra costituite si Stipula e si conviene quanto di seguito:

Art 1

Premesse

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che, per espressa volontà delle parti, ha natura e funzione di patto.

Art. 2

Oggetto e durata

Costituisce oggetto della presente Convenzione l'affidamento all'Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia delle funzioni di Segreteria dell'Osservatorio Regionale dei Commercio e lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 del richiamato Regolamento.

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2014.

Art. 3

Impegni di Unioncamere

L'Unione regionale si impegna a porre in essere gli adempimenti necessari al regolare svolgimento dei lavori dell'Osservatorio. In particolare, l'Unione

- provvederà all'inoltro delle lettere di convocazione ai componenti secondo le indicazioni fornite dal Presidente dell'Osservatorio relativamente a data, ora e ordine del giorno delle riunioni ed alla stesura dei processi verbali delle riunioni;
- a indicare il nominativo del funzionario che svolgerà le funzioni di Segretario e il nominativo del proprio referente per tutte le attività dell'Osservatorio;

- ad assicurare su richiesta del Presidente dell'Osservatorio e sulla base di quanto deliberato dall'Osservatorio stesso:
 - l'assistenza necessaria ad un efficace funzionamento dell'Organismo, attraverso l'acquisizione o il reperimento di atti e documenti;
 - la realizzazione di studi e analisi per l'approfondimento di particolari tematiche, anche con l'eventuale coinvolgimento di competente personale esterno, disciplinando il rapporto di collaborazione attraverso lo strumento del contratto a progetto, e di professionalità del Servizio Regionale Attività Economiche e Consumatori;
 - il supporto strumentale e, se necessario, anche logistico, per lo svolgimento delle riunioni.

L'Unione adotta gli atti e le procedure idonee per la realizzazione delle attività approvate dall'Osservatorio e per le quali presenta periodiche relazioni anche per stati di avanzamento.

Le suddette attività, che danno luogo a esborso diretto o figurativo, devono essere contenute nei limiti delle disponibilità del capitolo 352060 del Bilancio 2014: *"Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il commercio"*.

I fondi verranno liquidati ad Unioncamere per stati di avanzamento o in unica soluzione in rapporto alle relazioni periodiche che Unioncamere presenterà sull'attività svolta per conto dell'Osservatorio.

Unioncamere adotta le procedure idonee a garantire il rispetto dell'articolo 22 della l.r. 20 giugno 2008, n. 15 *"Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia"*.

Art. 4

Impegni della Regione

La Regione si impegna a:

- fornire in tempo utile all'Unione tutte le informazioni e la documentazione in proprio possesso necessarie all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- indicare all'Unione il nominativo di un referente regionale che costituisca punto di riferimento per le attività previste dalla presente convenzione;

- provvedere alla verifica della rendicontazione, delle spese o degli eventuali oneri figurativi a carico dell'Unione per l'espletamento delle attività di cui all'art. 3 della presente convenzione, che siano state previamente approvate dall'Osservatorio.

Art. 5

Adempimenti di cui alla L. 136/2010

Unioncamere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e, in caso di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla medesima legge, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 6

Disposizioni finali

In caso di inerzia o non rispetto degli impegni da parte di Unioncamere la Regione si riserva la possibilità di rescindere la presente Convenzione.

Le parti stabiliscono che per eventuali controversie comunque nascenti dalla presente Convenzione, sarà competente il Foro di Bari.

La presente Convenzione viene redatta in duplice originale, una per ciascuna parte contraente.

per l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia
Angela Patrizia Partipilo

per la Regione Puglia
Pietro Trabace